



# Istituto Comprensivo "Rodari – Alighieri – Spalatro"



Scuola ad indirizzo musicale

Via Spina, 1 71019 Vieste FG – C.M. FGIC878001 – C.F.92066060713 - CU UFFZ1U – Tel. 0884 708207 Telefax 0884 704624  
website: <https://istitutocomprensivovieste.edu.it/> - pec: [fgic878001@pec.istruzione.it](mailto:fgic878001@pec.istruzione.it) - e-mail: [fgic878001@istruzione.it](mailto:fgic878001@istruzione.it)

AL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.

S E D E

Oggetto: Programmazione delle Ferie del Personale Scolastico – a.s. 2024/2025.

Si ricorda al personale in oggetto che, ai sensi degli artt. 13 del CCNL 29/11/2007 e dell'art. 35 del CCNL 18/01/2024 ha diritto:

- **FERIE**

Il personale con contratto a tempo indeterminato e determinato ha diritto a un periodo ferie di **30 giorni** che diventano **32 giorni** dopo 3 anni di servizio.

Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1° luglio-31 agosto.

Al fine di assicurare la funzionalità dell'Istituzione Scolastica e per garantire il diritto dei dipendenti al recupero delle proprie energie psicofisiche e, contestualmente, evitare concentrazioni di richiesta ferie da parte del personale ATA, nei mesi estivi, si invita il personale ATA a chiedere di fruire delle giornate di ferie durante tutti i periodi di sospensione delle attività didattiche, come esplicitato nella proposta di piano delle attività del personale ATA predisposto per l'a.s. 2024/2025 dal DSGA e adottato con provvedimento del Dirigente Scolastico in data 30/09/2024, prot. n. 6233.

Anche per il personale docente di ruolo e a tempo determinato, secondo l'articolo 1, comma 54 della legge 228 del 2012, la fruizione delle ferie può avvenire durante i **periodi di sospensione delle lezioni**, in base a quanto stabilito dai calendari scolastici regionali, a meno che, nello stesso periodo, non siano previste attività di scrutinio, esami di stato e altre attività valutative. A titolo esemplificativo, rientrano tra i periodi di sospensione delle attività didattiche, le festività natalizie, pasquali, e ancora il periodo tra il termine delle lezioni ed il 30 Giugno.

**FESTIVITA' SOPPRESSE – art. 14 CCNL 29/11/2007**

Il personale ha diritto a **4 giorni di riposo annuali**, ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937, che devono essere fruiti esclusivamente entro il 31 agosto 2025 o, nel caso di personale a tempo determinato, il termine del contratto.

Il personale docente può fruire delle festività soppresse esclusivamente durante i periodi di sospensione delle lezioni.

**Per il personale a tempo determinato, le ferie e le festività soppresse sono proporzionali al servizio prestato.**

- **RECUPERI -Personale ATA**

Le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo del personale ATA dovranno essere fruiti, quali riposi compensativi, e, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro il 31 agosto 2025.

FGIC878001 - A7AD0F7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008068 - 26/11/2024 - I.1 - I  
FGIC878001 - AZAD0F7 - CIRCOLARI - 0000074 - 26/11/2024 - UNICO - I

Si ricorda, al personale ATA, infine, che come deliberato dal Consiglio d'Istituto, è stata prevista la chiusura della scuola nelle giornate del 2 novembre, 24 dicembre, 26 aprile, 10 maggio, 5, 12, 19 e 26 luglio, 2, 9, 14, 16, 23 agosto, per un totale di 13 giorni. Il personale ATA dovrà recuperare questi giorni con altrettanti giorni di ferie, festività sopresse o riposi compensativi.

Per quanto sopra esposto, si invita:

1. il personale ATA a programmare la fruizione delle ferie durante l'anno scolastico, richiedendo di fruire dei giorni di ferie durante tutti i periodi di sospensione delle attività didattiche;
2. il personale docente a tempo determinato fino al termine delle lezioni o fino al 30 giugno a richiedere di fruire delle giornate di ferie durante tutti i periodi di sospensione dell'attività didattica previsti dal calendario scolastico e, comunque, entro la data di cessazione dell'incarico temporaneo di docenza, evidenziando in caso diverso la perdita del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva. (cfr. Sentenza Cass. 8 luglio n. 21780 e l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16715 del 17/06/2024 che rinvia a Cass. Sez. L. n. 14268 del 5 maggio 2022).

Si ringrazia per la collaborazione

**Il Dirigente Scolastico**

prof. Pietro Loconte